

**RITENUTO**, dunque, che il prolungamento del Calendario Venatorio alla specie di che trattasi sino al 30 gennaio c.a. non lede il principio di precauzione sul quale si informa ogni decisione inerente il prelievo di fauna selvatica, e risulta in linea con i principi fissati dalla Direttiva 2009/147/C.E. e dall'art. 1, della L. n. 157/1992;

## **DECRETA**

- 1) - A parziale modifica dell'art. 4 del Calendario Venatorio 2016/17, l'attività venatoria alla specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) può essere esercitata sino al 30 gennaio c.a.;
- 2) - salvo che per l'esercizio della caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e alla Volpe (*Vulpes vulpes*) per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni del C.V. 2016/17, a decorrere dal 21 gennaio c.a. l'attività venatoria può essere esercitata esclusivamente nella forma dell'appostamento temporaneo;
- 3) - il cacciatore deve raggiungere il luogo di caccia con l'arma scarica e dentro il fodero;
- 4) - i trasgressori saranno puniti a termini di Legge.



Il Commissario

Antonio Gracchi